

COMUNE DI MANZIANA Città Metropolitana Roma Capitale

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE CULTURA DEL COMUNE DI MANZIANA

approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 11/12/2017

Art. 1 -Istituzione

- 1. Il Comune di Manziana riconosce la cultura come attività di preminente importanza sociale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibili e fruibili a tutti i cittadini, ed in modo particolare ai giovani, gli spazi culturali presenti sul territorio nonché a promuovere iniziative e attività culturali.
- 2. Il Comune ritiene la cultura elemento propulsivo e di crescita strettamente connesso con le dinamiche di promozione e sviluppo del turismo locale.
- 3. Per raggiungere tali scopi è istituita la Consulta Comunale della Cultura, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni Culturali ed ogni altra espressione culturale.
- 4. Il Comune, nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di cultura, si avvale della Consulta della Cultura, che è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della composizione e del funzionamento della Consulta Comunale della Cultura.

Art. 3 - Ruolo e funzioni della Consulta

- 1. La Consulta Cultura promuove e sollecita periodicamente attività in merito alla programmazione culturale del paese, concorrendo alla definizione dei programmi culturali di competenza dell'Amministrazione Comunale.
- 2. In particolar modo ha il compito di:
- a) promuovere e sollecitare periodicamente attività di programmazione culturale, volte alla valorizzazione del teatro;
- b) promuovere e sollecitare periodicamente attività di programmazione culturale, volte alla valorizzazione della musica;
- c) promuovere e sollecitare periodicamente attività di programmazione culturale, volte alla valorizzazione del cinema;
- d) promuovere e sollecitare periodicamente attività di programmazione culturale, volte al miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura, della protezione e della produzione della diversità culturale, della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale, degli scambi culturali e della produzione artistica;
- e) valorizzare le associazioni culturali del territorio promuovendo sinergie nella realizzazione delle attività culturali
- 3. La Consulta Comunale della Cultura inoltre esercita funzioni propositive, di elaborazione di progetti, nell'ambito delle attività culturali del territorio, di suggerimento e promozione di iniziative che tendano al miglioramento dei servizi culturali e ne verifica i risultati raggiunti.
- 4. Al fine di garantire l'operatività della Consulta, in particolare per quanto riguarda il compito relativo alla formulazione di proposte, la Consulta può organizzare gruppi di lavoro, coordinati da un responsabile eletto dal gruppo stesso.

Art. 4 – Composizione, nomina e durata in carica della Consulta

- 1. La Consulta è composta dai seguenti soggetti:
- a) dal Presidente (in sede di insediamento presiede il Sindaco;
- b) rappresentanti delle Associazioni iscritte all'albo comunale

- b) dai membri scelti tra i cittadini interessati aventi i requisiti di cui al comma 2; (a questi ultimi verrà riservato, qualora presenti, fino ad un massimo del 20 % dei membri dell'Assemblea Generale).
- 2. Tutti le associazioni e i cittadini interessati, previo avviso pubblico, possono presentare le loro candidature che debbono pervenire all'Ufficio Protocollo entro i termini che verranno all'uopo stabiliti.

Essi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) REQUISITI GENERALI:
- a) assenza di cause di incandidabilità di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 235/2012;
- B) REQUISITI PROFESSIONALI:
- a) qualificata e comprovata competenza, per studi e ricerche, per uffici ricoperti. Detti requisiti debbono risultare da una relazione scritta delle esperienze maturate.
- C) ALTRI REQUISITI:
- a) sono esclusi dalla nomina coloro che per il lavoro che svolgono potrebbero venirsi a trovare in situazioni di conflitto e coloro che potrebbero trarre dalla nomina un beneficio personale;
- 1. Trascorsi 60 giorni dalla data della richiesta, il Consiglio Comunale procederà alla nomina della Consulta sulla base della richieste di adesione pervenute
- 2. I membri della Consulta prestano la propria opera a titolo gratuito. Non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, compenso o rimborso spese.
- 3. La Consulta dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
- 4. Entro 90 giorni dall'insediamento dei nuovi organi comunali, si procederà alla costituzione della nuova Consulta, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

Art. 5 – Costituzione

- 1. Nella prima riunione la Consulta, convocata dal Sindaco o suo delegato, quale presidente, elegge, con votazione palese fra i propri membri, il presidente e il vice presidente.
- 3. In caso di assenza od impedimento del presidente le riunioni della Consulta sono presiedute dal vice presidente, ed in assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano d'età.
- 4. Ciascun componente può votare per un solo nominativo.
- 5. Risulterà eletto colui che nella distinta votazione ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più giovane di età.
- 6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, la Giunta dovrà ratificare la sostituzione entro 30 giorni, su nominativi proposti dalle singole Associazioni.

Art. 6 - Convocazione

- 1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della riunione, tramite lettera, email o sms confermati ai componenti la Consulta.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Consulta viene convocata dal Vicepresidente, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3. La convocazione della Consulta può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti stabili.
- 4. La convocazione viene inoltrata per conoscenza agli Assessori di riferimento.
- 5. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 7 - Organi della Consulta

- 1. Gli Organi della Consulta Comunale della Cultura sono:
- a) Assemblea;
- b) Presidente e Vice-Presidente;
- c) Segretario

- d) Consiglio direttivo (organo opzionale, da istituire solo laddove ritenuto utile per il corretto funzionamento della consulta ed in particolare conseguentemente ad un numero elevato di iscritti)
- 2. I membri degli organi della Consulta prestano la loro opera volontariamente.
- 3. La nomina dei componenti della Consulta Comunale della Cultura avviene con deliberazione della Giunta Comunale in relazione al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 8 - Assemblea

- 1. L'Assemblea è composta da tutti i membri della Consulta, individuati ai sensi dell'art. 4. La prima convocazione per l'elezione del Vice-Presidente avviene su iniziativa del Sindaco/presidente o suo delegato entro 60 giorni dalla deliberazione di nomina.
- 2. Le sedute dell'Assemblea si intendono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
- 3. L'Assemblea si riunisce ordinariamente ogni semestre e ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
- 4. La Consulta si riunisce di regola presso un locale messo a disposizione dal Comune.
- 5. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto.
- 6. I pareri e/o le decisioni dell'Assemblea si intendono approvati se votati a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 7. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto un resoconto sommario sulla discussione, a cura del Presidente e del segretario verbalizzante, che sarà inviato con la convocazione della nuova riunione. Ciascun componente ha facoltà di far verbalizzare integralmente sue eventuali dichiarazioni. Il verbale viene approvato all'inizio della successiva seduta, salvo integrazioni.

Si specifica infine che tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice.

Art. 9 - Presidente e Vice presidente

- 1. Il Presidente della Consulta è scelto tra i componenti dell'Assemblea e viene eletto con votazione a scrutinio palese. Risulta eletto colui che riporta la maggioranza dei voti dei componenti dell'Assemblea
- 2. Il vice presidente è scelto tra i componenti dell'Assemblea e viene eletto con votazione a scrutinio palese. **Risulta eletto** colui che riporta la maggioranza dei voti dei componenti dell'Assemblea.
- 3. Il Presidente ha il compito di convocare, presiedere, predisporre l'ordine del giorno, dirigere e coordinare i lavori delle riunioni della stessa e di curare il resoconto sommario della discussione.
- 4. Il Presidente rappresenta la Consulta all'esterno, curando i rapporti con l'Amministrazione, con le Associazioni e con il sistema culturale, sportivo e ricreativo locale.
- 5. Il presidente ha il compito di predisporre una relazione annuale sui programmi e le iniziative della Consulta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 10 - Compiti del Presidente

Il Presidente:

- ✓ rappresenta la Consulta;
- ✓ convoca e presiede le riunioni;
- ✓ coordina i lavori e la discussione delle sedute;
- ✓ mette ai voti le singole proposte;
- ✓ riceve le istanze e se ne fa portavoce.
- ✓ Il Presidente, ove non intenda provvedere direttamente, affida le funzioni di Segretario ad uno dei componenti presente alle sedute.
- ✓ Il Presidente ha facoltà di istituire un gruppo di coordinamento composto da un numero ristretto di membri che collaborano con lui alla preparazione delle sedute

Art. 11 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è un organo elettivo opzionale che può essere istituito esclusivamente nei casi in cui l'Assemblea lo ritiene opportuno per il corretto funzionamento della consulta ed in particolare conseguentemente ad un numero elevato di membri dell'assemblea. Il Consiglio direttivo è composto da 8 (otto) membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In particolare il Consiglio Direttivo è composto da:

a. Presidente;

- b. Vice Presidente;
- c. Segretario;
- 1. Le cariche di Vice Presidente e di Segretario sono elettive.
- 2. Il Consiglio Direttivo dura in carica fin quando lo è l'Assemblea e può essere rinnovato nel biennio successivo, fermo restando che i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati.
- 3. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono valide se non sono presenti almeno 5 (cinque) consiglieri; spetta al Presidente la dichiarazione di non validità.
- 4. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.
- 5. Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.
- 6. Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:
- a. attività di ricerca;
- b. promozione di attività (culturali, sportive);
- c. rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi.
- 7. Il Consiglio Direttivo presenta all'Amm.ne Comunale una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.
- 8. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo decadono per scadenza mandato, per superamento dei limiti di età, per manifesta inattività, per quanto previsto dall'art. 8 c. 2, per mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea e votata a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.
- 9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza trimestrale e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

Art. 12 - Sedute della Consulta

- 1. La consulta si riunisce in sessione plenaria almeno due volte all'anno, alle sessioni e sedute il Presidente potrà formalmente autorizzare a partecipare anche esperti qualificati.
- 2. Per la validità delle decisioni adottate occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
- 3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti validi, escluse quindi le astensioni, le schede bianche e le schede nulle.
- 4. Su questioni di particolare interesse generale le sedute potranno essere pubbliche.
- 5. Delle sedute sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario, che provvederà a riportare in particolare le decisioni adottate. Ogni membro può far riportare per esteso sue dichiarazioni. In questo caso il segretario può richiedere di inserire tali dichiarazioni sotto dettatura.
- 6. Il Segretario cura il recapito del verbale all'Ufficio Comunale Segreteria Generale che La rimette agli Organi Comunali interessati .

- 7. Le Deliberazioni della Consulta non sono comunque vincolanti per l'Amministrazione Comunale.
- 8. Qualunque membro può proporre al Presidente temi od argomenti da inserire nell'odg della seduta successiva.

Art. 13 - Durata in carica

1. I membri della Consulta decadono con la scadenza del mandato del Sindaco, pur continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 14 - Revoca, decadenza e dimissioni dalla carica di membro della Consulta

- 1. I membri della Consulta cessano la loro attività per decesso, impedimento permanente, decadenza o dimissioni.
- 2. Un membro viene dichiarato decaduto qualora non prenda parte alle riunioni dell'Assemblea per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, nonché qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 4.
- 3. Non si fa luogo alla surrogazione nei sei mesi che precedono la scadenza della Consulta. In tal caso la Consulta continua ad esercitare le sue funzioni.
- 4. I componenti nominati per surroga di altri restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere quelli che sostituiscono.
- 5. Un membro può dimettersi presentando le proprie dimissioni in forma scritta all'Assemblea e al Presidente.
- 6. Nei casi di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di pregiudizio degli interessi del Comune, la Giunta, su proposta del Sindaco, scioglie la Consulta ovvero revoca i singoli membri, dandone motivata comunicazione in Consiglio Comunale.

Art. 15 – Audizioni

- 1. Qualora lo ritenga opportuno, la Consulta, al fine di una più corretta informazione, può richiedere all'amministrazione comunale che siano autorizzati a partecipare alle riunioni dipendenti comunali competenti nelle specifiche materie oggetto di discussione.
- 2. Può inoltre invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche Assessori e Consiglieri Comunali per l'esame di specifici argomenti e per portare il loro contributo di opinioni e conoscenza.

Art. 16 – Sede e segreteria

- 1. La Consulta Comunale della Cultura ha sede presso il Comune di Manziana e si riunisce nella Sala Consiliare o in altri locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
- 2. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un componente della medesima, scelto dal presidente.
- 3. Il segretario ha il compito di curare, unitamente al Presidente, la redazione dei verbali dell'Assemblea, che devono essere posti in votazione, di norma, nella riunione successiva a quella a cui si riferiscono. I verbali vengono conservati in un apposito registro dei verbali.

Art. 17 – Modifica del Regolamento

- 1. Il presente regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta.
- 2. L'Assemblea, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Art. 18 - Rinvii

1.Per quanto qui non previsto, i rapporti con la Consulta della Cultura sono disciplinati dal vigente Statuto del Comune di Manziana e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per quanto applicabile.